Istituzione dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

Sulla GUUE serie L n. 40 del 12/2/2019 è pubblicato il Reg.to UE 2019/244 della Commissione dell'11 febbraio 2019, che istituisce, a decorrere dal 13 febbraio 2019, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici Taric

```
1516 20 98 21, 1516 20 98 29, 1516 20 98 30, 1518 00 91 21, 1518 00 91 00 91 30, 29, 1518 1518 29, 2710 30, 2710 19 46 21, 2710 19 46 29, 2710 19 46 30, 2710 19 47 21, 47 29, 2710 19 47 30 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 99 92 20, 00 10 3826 00 90 11, 3826 00 90 19, 3826 00 90 30, originari
```

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota del dazio compensativo definitivo, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 33,4% (CADD C999), ad eccezione dei prodotti fabbricati da talune società indicate all'art. 1 del regolamento in parola ed identificate con appositi codici addizionali, alle quali il dazio in questione si applica in misura individuale.

Inoltre, conformemente all'art. 2 del Reg.to (UE) 2019/244, i prodotti fabbricati, spediti e fatturati da tali società, i cui impegni sul prezzo di vendita all'esportazione verso l'Unione sono stati accettati dalla Commissione con Dec. (UE) 2019/245, pubblicata anch'essa sulla GUUE L 40 del 12/2/2019, sono esentati dal dazio compensativo in questione, subordinatamente alle condizioni previste in detto articolo.

Si richiama quindi l'attenzione sulla **documentazione da fornire** per l'attribuzione dell'esenzione dal dazio compensativo di cui all'allegato 1 (fattura di impegno) ed allegato 2 (certificato di impegno all'esportazione) del Reg.to (UE) 2019/244, nonché su quella da presentare nel caso di fatturazione di merci assoggettate ai dazi compensativi, di cui all'allegato III.

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line:

```
codici TARIC 1516 2098 21 - 29 - 30
codici TARIC 1518 0091 21 - 29 - 30
codice TARIC 1518 0095 10
codici TARIC 1518 0099 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 1943 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 1946 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 1947 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 2011 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 2015 21 - 29 - 30
codici TARIC 2710 2017 21 - 29 - 30
codici TARIC 3824 9992 10 - 12 - 20
codici TARIC 3826 0010 20 - 29 - 30 - 39 - 40 - 49 - 89 - 99
codici TARIC 3826 0090 11 - 19 - 30
```

(TAR n. 2019/012 prot. n. 17249/RU del 13-2-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Si riporta il Reg.to UE 2019/244 dell'11 febbraio 2019

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/244 dell'11 febbraio 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

OMISSIS

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (40) Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in una miscela, originari dell'Argentina («il prodotto in esame»).
- (41) Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è esclusivamente un estere metilico di soia («SME») derivato da olio di soia, mentre il biodiesel prodotto nell'Unione è principalmente un estere metilico di colza («RME») costituito anche da altre materie prime, tra cui oli usati e vergini.
- (42) SME e RME appartengono entrambi alla categoria degli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione di oli vegetali, ossia la miscelazione dell'olio con alcol, che produce biodiesel e, come sottoprodotto, glicerina. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcol più comunemente utilizzato nel processo.
- (43) Il biodiesel SME potrebbe essere utilizzato in forma pura, ma solitamente viene miscelato prima di essere utilizzato nell'Unione europea. La miscelazione è necessaria perché l'SME in forma pura non è conforme alla norma europea EN 14214 per quanto concerne i numeri di iodio e cetano. Il motivo della miscelazione di SME e RME è che l'SME possiede un punto di intasamento a freddo dei filtri («Cold Filter Plugging Point – CFPP») superiore a quello dell'RME e quindi non è idoneo ad essere utilizzato in forma pura nei mesi invernali nelle regioni fredde dell'Unione europea.
- (44) Le miscele di biodiesel e diesel minerale sono utilizzate fondamentalmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori alimentati a gasolio di veicoli stradali come automobili, autocarri e autobus, e anche per i treni. Il biodiesel in forma pura o miscelato con diesel minerale può essere utilizzato anche come combustibile da riscaldamento per caldaie domestiche, commerciali o industriali e come combustibile per generatori di elettricità. È in corso di sperimentazione l'introduzione di biodiesel per il trasporto aereo, al fine di ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dal settore aeronautico.

(45) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030).

2.2. Prodotto simile

- (46) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
 - a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale dell'Argentina;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (47) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(48) La Commissione non ha ricevuto contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3. SOVVENZIONI

OMISSIS

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell'Argentina.
- 2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo definitivo	Codice TARIC aggiuntivo
Aceitera General Deheza SA.	33,4 %	C493
Bunge Argentina SA.	33,4 %	C494
LDC Argentina SA.	26,2 %	C495
Molinos Agro SA.	25,0 %	C496
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A	25,0 %	C497
Vicentin S.A.I.C.	25,0 %	C498
COFCO International Argentina SA.	28,2 %	C490
Cargill S.A.C.I.	28,2 %	C491
Tutte le altre società	33,4 %	C999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso dell'interesse di mora da versare, in caso di restituzione che comporti il diritto al percepimento di interessi di mora, è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

- 1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall'articolo 1, purché siano state fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, e siano state importate in conformità alle disposizioni della stessa decisione di esecuzione della Commissione.
- 2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che:
- a) tali importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno, che è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento; e
- b) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 2 del presente regolamento; e
- c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.
- 3. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:
- a) qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; oppure
- b) qualora la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiara non conformi le relative fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, fatte salve determinate condizioni ivi specificate, emettono altresì fatture per le operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture sono fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Termina la registrazione delle importazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (13-2-2019)

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

ALLEGATO 1

Nella fattura commerciale relativa alle vendite della società nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni.

- 1) L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»
- 2) Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di emissione della fattura commerciale.
- 5) Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
- 6) La descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche).
- 7) La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - —il prezzo unitario (per tonnellata metrica),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
- 8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
- 9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che le merci vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) in Argentina, entro la portata e alle condizioni dell'impegno accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

ALLEGATO 2

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso da CARBIO per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni.

- 1) Nome, indirizzo e numero di telefono di Cámara Argentina de Biocombustibles («CARBIO»).
- 2) Il nome della società, menzionata nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245, che rilascia la fattura commerciale e nome della società che fabbrica le merci.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di emissione della fattura commerciale.
- 5) Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
- 6) La descrizione precisa delle merci, comprendente:
 - le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove applicabile),
 - il codice NC.
- 7) L'esatta quantità in unità esportate espressa in tonnellate metriche.
- 8) Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.
- 9) Il nome del funzionario responsabile di CARBIO che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione
 - europea delle merci di cui alla fattura commerciale relativa alle vendite assoggettate all'impegno e che il certificato è rilasciato entro la portata e alle condizioni dell'impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al presente certificato non superano il massimale dell'impegno.»
- 10) Data.
- 11) Firma e timbro di CARBIO.

ALLEGATO 3

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AI DAZI COMPENSATIVI»
- 2) Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di emissione della fattura commerciale.
- 5) Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
- 6) La descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS).
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche).
- 7) La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (per tonnellata metrica),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
- 8) Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.